

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA ESECUTIVA N. 57/2021 RGE

ASTE
GIUDIZIARIE®

G. E. Dott. ANTONIO CIRMA

ASTE
GIUDIZIARIE®

PROSSIMA UDIENZA: 02/05/2023 ore 10:30

ASTE
GIUDIZIARIE®

ESPERTO STIMATORE: Arch. Antonia Giovenale

ASTE
GIUDIZIARIE®

CUSTODE GIUDIZIARIO: Avv. Pasquale Di Stasio

CREDITORE PROCEDENTE:

BCC Lease S.p.A., C.F. 06543201005 e P. IVA 15240741007
rappresentata, assistita e difesa dagli avv.ti Giulio Tumbarello e Alessia Gemini
pec: alessiagemini@ordineavvocatiroma.org

DEBITORE ESECUTATO:

ASTE
GIUDIZIARIE®

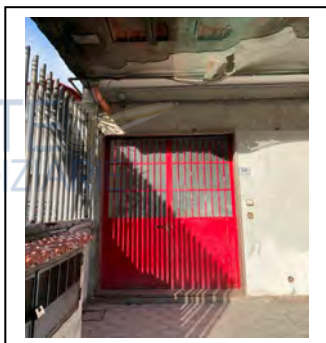
RELAZIONE DI STIMA

ASTE
GIUDIZIARIE®

LOTTO UNICO

*Piena ed intera proprietà di un locale commerciale
in Marano di Napoli (NA) via Giuseppe Fava n. 26,
località Masseria Caracciolo, Condominio "La Piramide"
NCEU f.6 p.lla 1012 sub 74*

Prezzo base 33.000,00 €



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

L'Esperto stimatore
Arch. Antonia GIOVENALE
Via Salzano 7 Marcianise (CE)
Tel. & Fax. 0823.837658
pec antonia.giovenale@archiworldpec.it

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



Elenco allegati.....	3
Premessa	4
CONTROLLO PRELIMINARE:	5
SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	6
QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.	6
QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto.....	10
QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.....	17
QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.....	21
QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.	22
QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico	25
QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.	27
QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.....	28
QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.....	30
QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.....	30
QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.....	31
QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.....	31
QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.....	36
QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.	36

Elenco allegati

- Allegato n. 1** – Verbale di primo accesso
- Allegato n. 2** – Ortofoto ed estratto mappa catastale
- Allegato n. 3** – Regolamento di condominio
- Allegato n. 4** – Rilievo fotografico del LOTTO UNICO
- Allegato n. 5** – Rilievo metrico e delle destinazioni d'uso del LOTTO UNICO
- Allegato n. 6.1** – Visura catastale storica Marano di Napoli NCEU f. 6 p.lla 1012 sub 74
- Allegato n. 6.2** – Visura catastale storica Marano di Napoli NCEU f. 6 p.lla 1012 sub 4
- Allegato n. 6.3** – Visura catastale storica Marano di Napoli NCEU f. 6 p.lla 1012 sub 5
- Allegato n. 7** – Visura catastale storica Marano di Napoli NCT f. 6 p.lla 1012
- Allegato n. 8** – Frazionamento del terreno p.lla 217
- Allegato n. 9** – Planimetria catastale Marano di Napoli NCEU f. 6 p.lla 1012 sub 74
- Allegato n. 10** – Atto di compravendita per notar Giancarlo Laurino del 04/05/2006 con nota di trascrizione del 10/05/2006 nn. 33749/17532
- Allegato n. 11** – Nota di trascrizione scrittura autenticata del 12/01/2005 nn. 1158/830
- Allegato n. 12** – Atto di compravendita per notar Romano Naschi del 11/06/1991
- Allegato n. 13** – Estratto di matrimonio
- Allegato n. 14** – Concessione Edilizia n. 125/1991 con grafici progettuali
- Allegato n. 15** – Richiesta di condono prot. n. 031933/2004
- Allegato n. 16** – Richiesta di integrazione pratica
- Allegato n. 17** – Certificato di destinazione urbanistica
- Allegato n. 18** – Ispezione ipotecaria sul nominativ
- Allegato n. 19** – Ispezione ipotecaria sui beni immobili in Marano di Napoli NCEU f. 6 p.lla 1012 sub 74, sub 70, sub 4 e sub 5
- Allegato n. 20** – Ispezione ipotecaria sul nominativo
- Allegato n. 21** – Nota trasmessa dall'Ufficio Usi Civici
- Allegato n. 22** – Comunicazione amministratore
- Allegato n. 23** – Schede comparabili
- Allegato n. 24** – Certificato di residenza storico del debitore esecutato
- Allegato n. 25** – Estratto di matrimonio del debitore esecutato
- Allegato n. 26** – Attestazione trasmissione perizia
- Allegato n. 27** – Dati fiscali creditore precedente

Premessa

Il sottoscritto Arch. Antonia Giovenale, iscritto all' Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1904 e all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di S. Maria C. V. al n. 814, avente domicilio professionale in Via Salzano n. 7 - Marcianise (CE), con decreto del 29/11/2022 veniva nominato Esperto stimatore dal G. E. dott. Antonio Cirma dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale Ordinario di Napoli nord, nel procedimento di esecuzione in epigrafe.

Lo scrivente prestava giuramento telematico in data in data 29/11/2022 e riceveva dal G.E. il seguente mandato:

SEZIONE A: CONTENUTO DELL'INCARICO DELL'ESPERTO STIMATORE

Il giudice dell'esecuzione incarica l'esperto stimatore di provvedere agli adempimenti di seguito indicati: **CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.**

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei **certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato; oppure:**
- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile sostitutiva.**

Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'**estratto catastale attuale** (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

L'esperto dovrà immediatamente segnalare al G.E. nel modulo di controllo della documentazione se il creditore procedente anziché produrre la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva si sia limitato ad allegare **mere ispezioni**

ipotecarie telematiche contenenti l'elenco sintetico delle formalità risultanti sull'immobile pignorato, atteso che l'art. 567 c.p.c. impone il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nonché dell'estratto del catasto, vale a dire, rispettivamente, di una attestazione, proveniente da pubblico ufficiale, relativa alle risultanze dei registri immobiliari nonché della copia conforme, sempre con attestazione di un pubblico ufficiale, di una parte del registro del catasto. Poiché l'art. 567 c.p.c. impone l'allegazione esclusivamente della certificazione, la circostanza che siano stati depositati dal creditore solo documenti, quali le **visure**, che non sono affatto contemplati dalla norma, dovrà essere immediatamente segnalata al G.E. dall'esperto il quale dovrà interrompere ogni ulteriore attività.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il **certificato di matrimonio** rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza nel modulo di controllo della documentazione di seguito indicato, al fine di consentire al giudice l'adozione dei provvedimenti necessari.

CONTROLLO PRELIMINARE:

Dopo il giuramento, l'esperto scaricava telematicamente gli atti contenuti all'interno del fascicolo di ufficio del procedimento espropriativo, in base ai quali era possibile verificare:

- in primo luogo, che il creditore procedente ha depositato la **certificazione notarile sostitutiva** risalente ad un atto di compravendita trascritto in data antecedente (20/06/1991) di oltre venti anni la trascrizione del pignoramento (26/04/2021);
- in secondo luogo, che nella certificazione notarile sostitutiva **sono stati correttamente indicati i dati catastali attuali e storici** dell'unità staggita;
- in terzo luogo, che agli atti **non è presente il certificato di stato civile del debitore esecutato**. Lo scrivente esperto, pertanto, ha provveduto a richiedere il detto certificato e, verificando l'esistenza di rapporto di coniugio, ha allegato alla presente relazione l'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Napoli, dove è stato celebrato; è emerso che il debitore esecutato è coniugato in regime di comunione dei beni dall'anno 1991; il cespite staggito è stato acquistato come bene personale in quanto funzionale all'attività lavorativa dallo stesso espletata.

L'esperto segnala altresì la presenza nel fascicolo dell'istanza di vendita (depositata in data 05/03/2021) e la tempestività del deposito della relazione notarile

(depositata in data 30/04/2021), nel rispetto del termine di 60 giorni decorrenti dalla data del deposito della istanza di vendita.

Dalla verifica della documentazione versata in atti si evince che è oggetto di pignoramento:

“quota di 1/1 della piena proprietà, spettante al sig. del locale negozio sito in Marano di Napoli, Via Giuseppe Fava n.26, piano T, (int. 1, scala A, edificio C), censito al Catasto Fabbricati del Comune di Marano di Napoli al foglio 6, part.1012, sub 74, cat C/1, classe 5, mq 68”.

È presente la nota di trascrizione del pignoramento. Sussiste la continuità delle trascrizioni così come ricostruite nella relazione notarile.

Il bene è pervenuto al debitore esecutato, come bene personale, con atto di compravendita per notar Giancarlo Laurini del 04/05/2006.

È stata eseguita la notifica del pignoramento in data 29/01/2021, nelle mani di coniuge del debitore esecutato.

Il Modulo di controllo della documentazione ex art. 567, depositato in data 27/12/2022, avente esito positivo, non è stato sottoposto all'attenzione del G.E.

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Custode Giudiziario, avv. Pasquale Di Stasio, comunicava al debitore esecutato che il primo accesso ai beni si sarebbe svolto in data 15 dicembre 2022, congiuntamente all'esperto stimatore. Al giorno ed all'ora concordati, l'Ufficio rinveniva presso i cespiti pignorati il figlio del debitore esecutato, Salerno Gennaro, per delega del padre, che consentiva il regolare accesso presso l'unità oggetto di pignoramento [cfr. allegato n.1_Verbale di accesso].

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di ½, ¼; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (diritti reali pignorati), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore. Al riguardo:

-qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di ½; quota di ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

-qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di ½ in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), l'esperto sospende le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

a) nell'ipotesi di "**difformità formali**" dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), *l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo*, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di "**difformità sostanziali**" dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** - sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi - di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad

esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Trattasi del pignoramento della **piena ed intera proprietà** di un locale commerciale al piano terra in Marano di Napoli, via Giuseppe Fava n. 26.

Il diritto reale pignorato **è correttamente indicato** nell'atto di pignoramento e corrisponde a quello in titolarità del debitore esecutato per aver acquisito lo stesso in piena proprietà a seguito di atto di compravendita per notar Giancarlo Laurini del 04/05/2006.

I dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento risultano i seguenti:

"quota di 1/1 della piena proprietà, spettante al sig. , del locale negozio sito in Marano di Napoli, Via Giuseppe Fava n.26, piano T, (int. 1, scala A, edificio C), censito al Catasto Fabbricati del Comune di Marano di Napoli al foglio 6, part.1012, sub 74, cat C/1, classe 5, mq 68".

Tali dati risultano perfettamente coincidenti con i dati catastali attuali.

I beni staggiti, ai fini della migliore collocazione sul mercato immobiliare, saranno posti in vendita come **LOTTO UNICO**, trattandosi di un unico locale commerciale, la cui divisione comporterebbe problemi tecnici di dispendiosa soluzione, o la menomazione della funzionalità o del valore economico, considerata anche la destinazione e l'utilizzo del bene.

Il LOTTO UNICO confina con:

- via Giuseppe Fava a sud;
- area comune ad ovest;
- locale commerciale sub 71 ad est.

Si riporta di seguito il confronto tra l'ortofoto satellitare e l'estratto della mappa catastale, da cui si evince l'esatta ubicazione del bene [cfr. allegato n. 2 _ Ortofoto ed estratto foglio di mappa catastale].



Figura n. 1 – Ortofoto

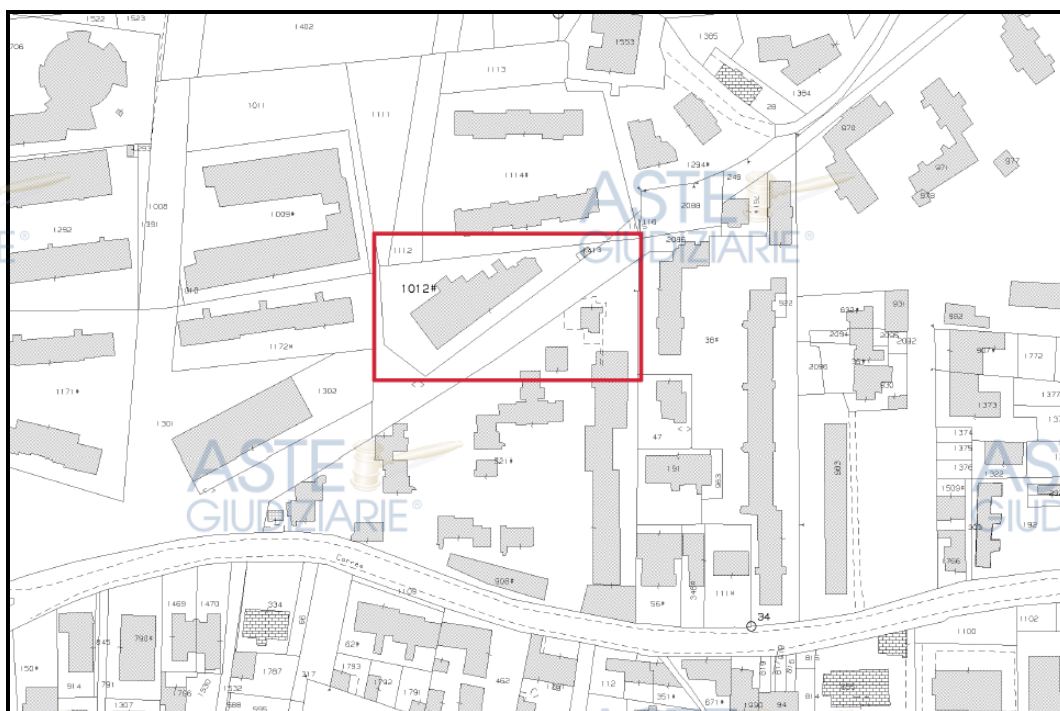


Figura n. 2 – Estratto mappa catastale

Si riporta altresì la sovrapposizione tra le due mappe:



ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

costi m
In par
e qua

Nella
già ne

A

ripubb

ripubb

ripubb

ripubb

ripubb

ripubb



Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

INDIVIDUAZIONE DEL BENE

Come anticipato, il pignoramento inerisce un locale commerciale ubicato al piano terra, in Marano di Napoli, Località Masseria Caracciolo, Complesso Condominiale Parco Millefiori, Il lotto, oggi Condominio "La Piramide", scala A, edificio C, int. 1. Il fabbricato C fruisce di due scale (A e B); si compone di un piano cantinato, un piano terra e tre piani superiori.

Il locale commerciale è il primo che rinviene chi giunge al fabbricato da ovest; è posto in adiacenza all'ingresso pedonale alla corte comune, separato da un muro di confine, ed è arretrato dal filo stradale.

Prospetta sulla strada con una porta chiusa da infisso metallico color rosso.

Il locale commerciale si compone di due aree: una anteriore ed una posteriore, collegate da un disimpegno, non delimitato da porte. Nel locale posteriore è presente un servizio, costituito da un wc preceduto da un antiwc, nonché una porta che consente l'accesso al terrazzo coperto ad uso esclusivo.

CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DELLA ZONA

Il LOTTO UNICO è ubicato ad ovest del centro di Marano di Napoli, in un'area a prevalente destinazione residenziale, dove però le densità abitative non sono elevate.

La zona offre servizi di prima necessità per le residenze ivi presenti, costituite per lo più da fabbricati pluripiano tipologicamente identificabili come strutture "in linea".

Il Municipio, la villa comunale e lo stadio "Alberto Vallefuoco" sono facilmente raggiungibili perché distanti meno di due chilometri.

Circa i collegamenti, il LOTTO UNICO è ubicato a ridosso di Via San Rocco, attraverso la quale è possibile raggiungere sia il litorale di Giugliano in Campania, sia il Corso Italia, che conduce a Villaricca (e di qui alla SP1) passando per Calvizzano.

PARTI COMUNI

Nell'atto di compravendita è indicato: *"la vendita comprende i proporzionali diritti di proprietà sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117"*.

Le parti comuni sono disciplinate dal Regolamento di Condominio depositato agli atti del notaio Errico Alifano del 18/02/1993, trascritto il 16/03/1993 ai nn. 8706/6778 [cfr. allegato n. 3 - Regolamento di condominio]. Nel regolamento è

precisato che dall'area comune esterna è esclusa quella antistante ai negozi, in quanto annessa agli stessi in comune ed indiviso.

I millesimi di proprietà comune afferenti al LOTTO UNICO sono:

Tab. A (millesimi generali): 16, 31 - Tab. A3 (lastrico solare fabb. C): 19,22.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Seguono le fotografie descrittive dell'interno e dell'esterno del LOTTO UNICO, riportate in minuta nel corpo della perizia ed allegate anche separatamente in formato ordinario alla stessa **[Allegato n. 4_Rilievo fotografico]**.



Fotografia n. 1 _ Prospetto su via Fava



Fotografia n. 2 _ Particolare prospetto su via Fava



Fotografia n. 3 _ Ingresso al locale commerciale



Fotografia n. 4 _ Ingresso all'area comune



Fotografia n. 5 _ Prospetto ovest



Fotografia n. 6 _ Particolare balcone



Fotografia n. 7 _ Ingresso al locale commerciale



Fotografia n. 8 _ Retrobottega e wc



Fotografia n. 9 _ Retrobottega e porta di collegamento al terrazzo



Fotografia n. 10 _ Retrobottega



Fotografia n. 11 _ Collegamento tra l'area antistante del negozio ed il retrobottega



Fotografia n. 12 _ wc

CRITERI PER IL CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Si riporta il documento riepilogativo del sistema di calcolo della superficie commerciale, redatto secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari (edito da Tecnoborsa ed Agenzia delle Entrate).

SUPERFICI PRINCIPALI		
DESCRIZIONE	INCIDENZA	ANNOTAZIONI
Superficie utile netta calpestabile	100%	
Muri perimetrali	100%	Calcolare fino allo spessore max di 50 cm
Muri perimetrali in comunione	50%	Calcolare fino allo spessore max di 25 cm
Mansarde	75%	Altezza media minima mt 2,40
Sottotetti non abitabili * mansarda	35%	Altezza media minima inferiore a mt 2,40 ed altezza minima di mt 1,50
Soppalchi abitabili *con finiture analoghe ai vani principali	80%	Altezza media minima mt 2,40
Soppalchi non abitabili	15%	
Verande *con finiture analoghe ai vani principali	80%	
Verande *senza finiture analoghe ai vani principali	60%	
Taverne e Locali seminterrati abitabili *collegati ai vani principali	60%	Altezza media minima mt 2,40

SUPERFICI ORNAMENTALI		
DESCRIZIONE	INCIDENZA	ANNOTAZIONI
Balconi e Lastrici solari	25%	***Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%
Terrazzi e Logge	35%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%
Portici e Patii	35%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%
Corti e Cortili	10%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 2%
Giardini e aree di pertinenza di appartamento	15%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 5%
Giardini e aree di pertinenza di ville e villini	10%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 2%

SUPERFICI VANI ACCESSORI E PARCHEGGI		
DESCRIZIONE	INCIDENZA	ANNOTAZIONI
Cantine, Soffitte e Locali accessori * non collegati ai vani principali	20%	Altezza minima di mt 1,50
Locali accessori*collegati ai vani principali	35%	Altezza minima di mt 2,40
Locali tecnici	15%	Altezza minima di mt 1,50
Box *in autorimessa collettiva	45%	Dimensioni tipo di posto auto mt 2,50 x 5,00 = 12,50 mq
Box *non collegato ai vani principali	50%	
Box *collegato ai vani principali	60%	
Posti auto coperti *in autorimessa collettiva	35%	

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Il LOTTO UNICO comprende un locale commerciale al piano terra, avente altezza interna pari a 3,30 ml, costituito da:

- un'area vendita ed un retrobottega, collegati da un disimpegno; è presente un wc.

Il LOTTO UNICO fruisce:

- di un terrazzo coperto.

Calcolo superficie commerciale:

	sup. netta mq	%	sup. commerciale mq
Sup. calpestabile	64,00	100	64,00
Pareti divisorie interne	0,40	100	0,40
Pareti perimetrali	10,60	50	5,30
Terrazzo coperto	10,00	35	3,50
Tot.			73,20

ESPOSIZIONE

Il locale commerciale presenta un'apertura a sud, su via Fava, coincidente con l'ingresso, e delle luci ad ovest, verso la corte comune.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE

Il LOTTO UNICO è in condizioni manutentive insufficienti; lo stato di abbandono in versa potrebbe accelerare il processo di deperimento; attualmente la superficie pavimentata è quasi interamente ricoperta da materiale di risulta proveniente dall'attività commerciale precedentemente ivi esplicata.

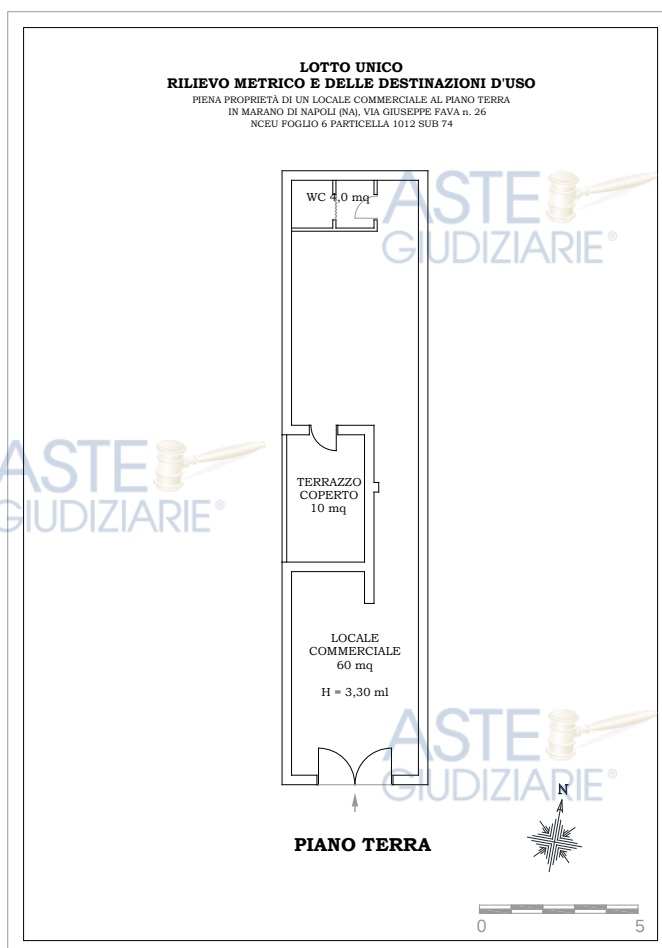
Il fabbricato di cui lo stesso è parte è realizzato in cemento armato, mentre le strutture orizzontali (solai) sono in latero-cemento. I tramezzi sono realizzati con laterizi forati dello spessore di cm 8, in opera con malta di calce. Il pavimento posato è in ceramica, analogamente ai rivestimenti nel wc. La porta del wc è in alluminio; la porta tra antiwc e wc è a soffietto; l'ingresso è delimitato da porta in ferro a doppia anta.

Le pareti interne sono tinteggiate; esternamente, in corrispondenza dell'ingresso, si rilevano distacchi di calcinacci provenienti dal sovrastante balcone, che denuncia, analogamente al restante prospetto, gravi segni di ammaloramento che hanno

determinato lo sfondellamento delle pignatte, rendendo necessaria l'apposizione di una rete di protezione per la raccolta di materiale pericolante proveniente dall'alto.

L'impianto elettrico non è conforme alla normativa vigente (Legge 37/08); i costi di adeguamento a norma sono pari ad **€ 3.000,00**.

Segue il rilievo planimetrico del LOTTO UNICO [cfr. allegato n. 5_Rilievo metrico] riportato in minuta in basso ed allegato in formato ordinario alla perizia.



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L'unità pignorata non è dotata di attestato di prestazione energetica; i costi per l'acquisizione dello stesso sono pari ad **€ 300,00**.

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Il LOTTO UNICO pignorato è così identificato catastalmente [cfr. allegato n.6.1 Visura catastale storica NCEU Foglio 6 p.lla 1012 sub 74]:

Comune di Marano di Napoli **Foglio 6 Particella 1012 Subalterno 74**

Rendita: Euro 1.292,38

Categoria C/1^a, Classe 5, Consistenza 68 m²

Indirizzo: Via Giuseppe Fava n. 26 Edificio C Scala A Interno 1 Piano T

Dati di superficie: Totale: 74 m²

I dati identificativi catastali sono tali dal 10/10/2006 a seguito di Variazione della destinazione, Pratica n. NA0520821 in atti dal 10/10/2006, da "locale negozio" a "locale artigianale" (n. 45364.1/2006).

dal 17/12/2004 al 10/10/2006

Immobile predecessore è stato il seguente: Comune di MARANO DI NAPOLI (NA)

Foglio 6 Particella 1012 Subalterno 70

I dati identificativi catastali sono tali a seguito di VARIAZIONE del 17/12/2004 Pratica n. NA0838322 in atti dal 17/12/2004 per: ampliamento, frazionamento e fusione, variazione di toponomastica (n. 38333.1/2004).

La variazione ha soppresso i subb 4 e 5.

L'immobile predecessore [cfr. allegato n.6.2_Visura catastale storica NCEU Foglio 6 p.lla 1012 sub 4], identificato nel NCEU del Comune di MARANO DI NAPOLI (NA)

Foglio 6 Particella 1012 Subalterno 4

Rendita: Euro 627,19 Rendita: Lire 1.214.400

Categoria C/1^a), Classe 5, Consistenza 33 m²

è stato costituito in data 31/07/1992 in atti dal 22/05/1995 COLL. MOD. D N. 7841/95 (n. 13554.1/1992).

L'immobile predecessore [cfr. allegato n.6.3_Visura catastale storica NCEU Foglio 6 p.lla 1012 sub 5] identificato nel NCEU del Comune di MARANO DI NAPOLI (NA)

Foglio 6 Particella 1012 Subalterno 5

Rendita: Euro 703,21 Rendita: Lire 1.361.600

Categoria C/1^a), Classe 5, Consistenza 37 m²

è stato costituito in data 31/07/1992 in atti dal 22/05/1995 COLL. MOD. D N. 7841/95 (n. 13554.1/1992).

INTESTATI CATASTALI

Gli intestati catastali risultano:

dal 04/05/2006

dal 23/12/2004 al 04/05/2006

dal 23/12/2004 al 04/05/2006

dal 17/12/2004 al 23/12/2004

Soc. (già proprietaria del terreno in Marano di Napoli f. 6 p.lla 1012 dal 11/06/1991)

È verificata la continuità delle vulture catastali e la corrispondenza delle stesse con le trascrizioni dei trasferimenti di proprietà, a meno di , che non è mai risultato proprietario del locale commerciale *de quo*.

Il fabbricato è stato realizzato sul terreno p.lla 1012, ente urbano di 2564 mq, costituito con Tipo mappale del 07/05/2001 Pratica n. 321609, in atti dal 07/05/2001 (n. 60615.1/1998), che ha variato anche la p.lla 1413 [cfr. allegato n.7_Visura catastale storica NCT Foglio 6 p.lla 1012].

La particella 1012 è stata tale dal 11/03/1991 al 23/06/1992

Redditi: dominicale Euro 47,41 Lire 91.800 - agrario Euro 23,05 Lire 44.625

Particella con qualità: FRUTTETO di classe 02, Superficie: 2.550 m², a seguito di frazionamento del 11/03/1991 in atti dal 27/04/1994 (n. 969.1/1991).

Dall'impianto del 10/03/1973, l'immobile predecessore è stato il seguente:

Comune di MARANO DI NAPOLI (NA) Foglio 6 Particella 217

Redditi: dominicale Euro 589,38 Lire 1.141.200, agrario Euro 286,50 Lire 554.750

Particella con qualità: FRUTTETO di classe 02

Superficie: 31.700 m².

La particella 217 è stata soggetta al frazionamento del 25/10/1978 in atti dal 28/05/1986 (variando la p.lla 521) e al frazionamento del 11/03/1991 in atti dal 27/04/1994 con cui sono state variate le seguenti particelle [cfr. allegato

n.8_Frazionamento della p.lla 217]:

Foglio 6 Particella 1010

Foglio 6 Particella 1009

Foglio 6 Particella 1007

Foglio 6 Particella 1008

Foglio 6 Particella 1006

Foglio 6 Particella 1011

Foglio 6 Particella 217 oltre alla Particella 1012.

RISPONDENZA FORMALE DEI DATI CATASTALI

I dati catastali indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, coincidono con quelli attuali e coincidono con quelli riportati nell'atto di compravendita notar Giancarlo Laurini del 04/05/2006 trascritto il 10/05/2006 ai nn. 33749/17532 (ove si riporta il precedente identificativo catastale: p.lla 70).

Catastalmente il bene è intestato al debitore esecutato, per la quota di 1/1.

È verificata la conformità soggettiva, ovvero l'allineamento tra la ditta catastale e gli intestatari del bene, quali risultanti dai registri immobiliari.

Non sono state registrate variazioni dei dati identificativi catastali essenziali, quali comune censuario, foglio, particella e subalterno successivamente al pignoramento del 29/01/2021 ed alla trascrizione del 26/04/2021.

DIFFORMITÀ TRA LA SITUAZIONE REALE DEI LUOGHI E LA SITUAZIONE RIPORTATA NELLA PLANIMETRIA CATASTALE

L'esperto rappresenta che lo stato di fatto coincide con la planimetria catastale [cfr. allegato n.9_Planimetria catastale NCEU f. 6 p.lla 1012 sub 74].

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione - per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti - del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): - piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.lla _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);
PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

È possibile riassumere nel seguente prospetto sintetico l'oggetto della vendita:

LOTTO UNICO - **piena ed intera proprietà di un locale commerciale** al piano terra, con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, in Marano di Napoli (NA), Località Masseria Caracciolo, via Giuseppe Fava n. 26, Complesso Parco Millefiori, II lotto, Condominio "La Piramide", scala A, edificio C, int. 1; è costituito da: un vano anteriore oltre al retrobottega, ove è presente un servizio, collegati dal disimpegno, fruisce di un terrazzo ad ovest; tot. sup. commerciale 73,20 mq; confina con: via Giuseppe Fava a sud, area comune ad ovest, locale commerciale sub 71 ad est; è riportato nel **N.C.E.U Comune di Marano di Napoli foglio 6 p.lla 1012 sub 74**. Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla planimetria catastale. Risulta rilasciata Concessione Edilizia n. 125/1991 del 25/09/1991 e Domanda di condono prot. n. 031933 del

10/12/2004, ai sensi della Legge 326/2003, da integrare (l'esperto precisa che non è stato possibile consultare la CE 125/91 in maniera integrale perchè mancante del grafico rappresentativo delle piante del piano terra; la carenza documentale non permette di validare la correttezza della Domanda di condono). **PREZZO BASE euro 33.000,00** (trentatremila/00).

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.**

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) **Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.**

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di **atto mortis causa** oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

In evasione al quesito, si riportano i titoli pregressi anteriori al ventennio che precede la trascrizione del pignoramento (del 26/04/2021) fino a risalire ad un atto di compravendita trascritto in data 20/06/1991.

- Atto di compravendita per notar Giancarlo Laurini del 04/05/2006, trascritto presso la Conservatoria RR.II. il 10/05/2006 n. 33749/17532 [cfr. **allegato n. 10_Atto di compravendita del 04/05/2006 con nota di trascrizione del 10/05/2006 ai nn. 33749/17532**].

, acquista, come bene personale, da

, il locale commerciale in Marano

di Napoli f. 6 p.lla 1012 sub 70, quale bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale.

- Scrittura privata con sottoscrizione autenticata per notar Giancarlo Laurini del 23/12/2004, trascritta presso la Conservatoria RR.II. il 12/01/2005 n. 1158/830 [cfr. **allegato n. 11_Nota di trascrizione del 12/01/2005 ai nn. 1158/830**].

, acquista dalla Società
il locale commerciale in

Marano di Napoli f. 6 p.lla 1012 sub 70.

- Atto di compravendita per notar Romano Naschi del 11/06/1991, trascritto presso la Conservatoria RR.II. il 20/06/1991 n. 22321/17217 [cfr. allegato n. **12_Atto di compravendita del 11/06/1991**].

La Società , acquista da

, il terreno f. 6 p.lla 1012, in

località Caracciolo, via San Rocco, lotto 5 comparto B, del piano di lottizzazione approvato e reso esecutivo con delibera 1578 del 05/04/1990.

Al momento dell'acquisto, il debitore esecutato era coniugato in regime di comunione legale, sebbene il bene compravenduto sia personale; il dante causa dell'esecutato era legalmente separato al momento del trasferimento del bene [cfr. **allegato n. 13_Estratto di matrimonio**].

Il fabbricato è stato realizzato sul terreno p.lla 1012, ente urbano di 2564 mq, costituito con Tipo mappale del 07/05/2001 Pratica n. 321609 in atti dal 07/05/2001 (n. 60615.1/1998), frazionato dalla più ampia particella 217.

Si allega estratto della mappa catastale con evidenziazione del terreno sedime del LOTTO UNICO, coincidente con la p.lla 1012.

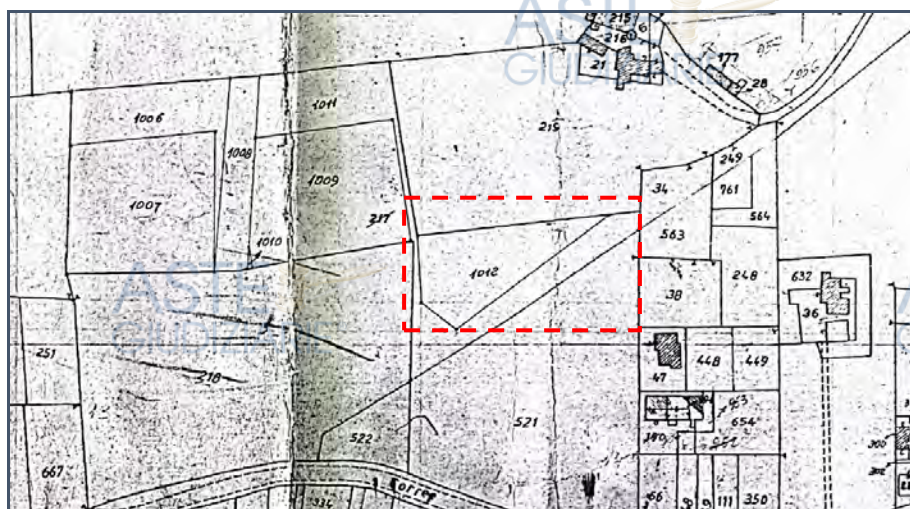


Figura n. 5 – Estratto della mappa catastale con evidenziazione del terreno sedime del LOTTO UNICO

I diritti reali pignorati, nella misura di 1000/1000, in piena proprietà del debitore esecutato, corrispondono a quelli trasferiti in forza del titolo di provenienza

trascritto in suo favore: atto di compravendita per Notar Giancarlo Laurini del
04/05/2006.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. ____; concessione edilizia n. ____; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____; DIA n. ____; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;

- nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Eseguito l'accesso agli atti presso il Comune di Marano di Napoli, è emerso che il complesso residenziale, di cui è parte l'immobile pignorato, è stato realizzato in virtù di: Concessione Edilizia n. 125/1991 del 25/09/1991 [**cfr. allegato n. 13 _ C. E. n. 125/1991 con grafici progettuali**]. I lavori, iniziati in data 30/09/1991 e completati in data 25/02/1993, su committenza della
erano finalizzati alla “Realizzazione di due edifici per civili abitazioni compresi nel piano di lottizzazione in zona C17 – comparto B – lotto 5”.

Acquisiti gli atti, ed esaminati gli stessi, è emerso che i grafici allegati alla C. E. n. 125/91 risultano incompleti, perché privi delle piante dei vari livelli (tav. 6); la carenza documentale è indicata altresì nell'Attestato rilasciato dal competente ufficio comunale.

Dalla consultazione degli atti, è emersa domanda di condono prot. n. 031933 del 10/12/2004, ai sensi della Legge 326/2003 *“per ampliamento e cambio di destinazione d'uso da commerciale ad artigianale”* [cfr. allegato n. 15 - **Richiesta di condono con grafici progettuali**]. L'istanza, inizialmente presentata a nome di Morra Francesco, amministratore della soc. Parco Millefiori, è stata poi volturata a , debitore esecutato. Tale pratica risulta carente dal punto di vista documentale e incompleta nel pagamento degli oneri; in riferimento alla stessa, risulta comunicazione dell'Ufficio Tecnico del 12/12/2004 che stabilisce che la pratica “risulterebbe procedibile”, salvo lo specifico completamento [cfr. allegato n. 16 - **Richiesta di integrazione**].

Allo stato, tenuto conto dell'incompletezza dei grafici approvati, ed in particolare delle piante del piano terra, con cui si autorizza il locale in parola, non è possibile quantificare e valutare la consistenza degli abusi realizzati e pertanto confermare la procedibilità del condono.

In caso di esito positivo del riscontro, occorrerebbe integrare la pratica con la documentazione richiesta ed il completamento del pagamento dell'oblazione e degli oneri, tenuto conto degli interessi maturati. La spesa complessiva per il completamento della pratica potrebbe essere ritenuta pari ad **€ 15.000,00** di cui euro 10.000,00 per oblazione ed oneri, ed euro 5.000,00 per spese tecniche.

In caso di impossibilità di esecuzione del riscontro, l'esperto ritiene comunque opportuno decurtare il prezzo base d'asta della stessa aliquota (pari a circa il 25% del valore di mercato) che rappresenterebbe esistenza di vizi occulti.

Non risulta rilasciato il certificato di abitabilità

Il fabbricato di cui è parte l'immobile pignorato ricade nella zona denominata “C/17” del PRG, ovvero Zona di Espansione Urbana Integrata, priva di interesse storico e artistico. [cfr. allegato n. 17 - **Attestato di destinazione urbanistica**].

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure - in difetto - indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

IL LOTTO UNICO non è occupato.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **provvedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;

- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

In riferimento agli oneri e vincoli che resteranno a carico dell'acquirente, questo esperto precisa che **[Allegato n. 18 _ Ispezione ipotecaria sul nominativo**

]:

- 1) non sono presenti domande giudiziali;
 - 2) non sono presenti atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
 - 3) non sono presenti convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
 - 4) è presente regolamento di condominio agli atti del Notaio Errico Alifano di Napoli del 18 febbraio 1993, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Napoli 2 in data 16 marzo 1993 ai nn. 8706/6778;
- 1) non sono presenti provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo, come emerge del certificato di destinazione urbanistica.

In merito ai vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, che saranno cancellati o regolarizzati al momento della vendita nel contesto della procedura, si evidenzia che è presente **[Allegato n. 19 _ Ispezione ipotecaria sui beni in Marano Di Napoli NCEU f. 6 p.lla 1012 subb 74, 70, 4 e 5]** (le verifiche sono state condotte anche in riferimento al dante causa) **[Allegato n. 20 _ Ispezione ipotecaria sul nominativo**

]:

- trascrizione del **verbale di pignoramento immobili** del 26/04/2021 ai nn. 20058/14778 **a favore di BCC Lease spa** (creditore procedente) con sede in Roma, contro (debitore esecutato), gravante sulla piena proprietà dei beni censiti nel NCEU del comune di Marano Di Napoli f. 6 p.lla 1012 sub 74;

- sono presenti difformità edilizie, il cui costo, sottratto nella determinazione del prezzo base d'asta è pari ad **euro 15.000,00**;
- non sono presenti difformità catastali;
- il costo per l'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica è pari ad **euro 300,00**; il costo per l'adeguamento a norma degli impianti è pari ad **euro 3.000,00**, entrambi sottratti dal prezzo base d'asta in quanto non si è proceduto alla regolarizzazione nel corso della procedura.

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Il LOTTO UNICO non ricade su suolo demaniale; dalla ricerca telematica esperita presso Banca dati dell'Agenzia del Demanio, attraverso il portale Open Demanio, è emerso che il LOTTO UNICO, in Marano di Napoli f. 6 p.lla 1012 sub 74, non risulta ricompreso tra i beni appartenenti allo Stato.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Il bene pignorato non risulta gravato da censo, livello né uso civico. In base a quanto comunicato dall'Ufficio Usi Civici della Regione Campania, nell'Ordinanza del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle provincie della Campania e del Molise di archiviazione atti del 1 Aprile 1928, relativa al Comune di Marano di Napoli, si può leggere che nel territorio di pertinenza dello stesso

Comune non vi sono terreni gravati da usi civici [cfr. allegato n. 21 _ Nota trasmessa dall'Ufficio Usi Civici].

Per economia processuale è stata allegata nota rilasciata allo scrivente esperto stimatore relativa ad altra procedura esecutiva del Tribunale di Napoli nord riferita allo stesso comune di Marano di Napoli.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Il LOTTO UNICO è soggetto ad amministrazione condominiale.

In base alla comunicazione resa dall'amministratore è possibile fornire le seguenti informazioni [cfr. allegato n. 22 _ Comunicazione amministratore]:

- a) le spese fisse di gestione sono pari a: € 19,50;
- b) risultano deliberate e non pagate le spese relative a: sostituzione serbatoi e opere murarie per un importo pari a € 54,00;
- c) risultano spese condominiali scadute non pagate relative agli anni 2021 e 2022 pari ad € 468,00;
- d) non sussistono cause in corso.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLA PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

La determinazione del valore di stima ha fatto riferimento al metodo del confronto (Market Comparison Approach - MCA), in quanto sono disponibili dati immobiliari occorrenti alla stesura del rapporto di valutazione, trattandosi di immobile situato in zona di mercato immobiliare attivo.

Il criterio comparativo di mercato, detto *Sales Comparison Approach* od anche *Market Comparison Approach* utilizza i dati di immobili comparabili oggetto di transazioni recenti, per stimare il valore di un immobile.

Il principio del procedimento è che *"il mercato fisserà il prezzo per un immobile allo stesso modo in cui ha già determinato il prezzo di immobili simili appartenenti allo stesso segmento di mercato"*.

Inoltre la “funzione comparativa estimativa” afferma che la differenza di prezzo tra due immobili è funzione delle differenze presentate dalle loro caratteristiche.

L’idea che l’offerta e la domanda di beni eterogenei e complessi, quali appunto gli immobili, comprendano un’offerta e una domanda per ciascuna caratteristica introduce al concetto di *prezzo marginale* ed all’assunto per il quale il prezzo totale è pari alla somma dei prezzi di ognuna delle caratteristiche del bene.

In base ai prezzi di transazione di immobili comparabili, è possibile stimare il valore di un immobile mediante adeguamenti che tengano conto della specificità.

Le fasi operative per la determinazione del valore di mercato sono:

- 1) analisi del mercato per la rilevazione di contratti recenti di immobili appartenenti allo stesso segmento di mercato;
- 2) rilevazione dei dati immobiliari completi;
- 3) scelta delle caratteristiche immobiliari (*elements of comparison*);
- 4) compilazione della tabella dei dati (*sales summary grid*);
- 5) stima dei prezzi marginali (*adjustementes*);
- 6) redazione della tabella di valutazione (*sales adjustment grid*);
- 7) sintesi valutativa (*reconciliation*) e presentazione dei risultati.

Sono stati individuati 3 comparabili [cfr. allegato n. 23 _ **Schede comparabili**], le cui caratteristiche sono sintetizzate di seguito. I dati immobiliari sono stati assunti dall’Agenzia DueA Immobiliare, Tecnocasa e Prestigio Casa, individuando immobili le cui caratteristiche sono risultate maggiormente aderenti al bene oggetto di stima.

COMPARABILE N.1

Valore di mercato: € 30.000,00

Mesi all’attualità del valore di mercato noto = 0 mesi

Superficie commerciale: 35,00 mq

Numero servizi igienici: 1 bagno

Livello del piano: T

Livello di manutenzione: 6

COMPARABILE N.2

Valore di mercato: € 39.000,00

Mesi all’attualità del valore di mercato noto = 0 mesi

Superficie commerciale: 40,00 mq

Numero servizi igienici: 1 bagno

Livello del piano: T

Livello di manutenzione: 6

COMPARABILE N.3

Valore di mercato: € 55.000,00

Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 0 mesi

Superficie commerciale: 65,00 mq

Numero servizi igienici: 1 bagno

Livello del piano: T

Livello di manutenzione: 5

SUBJECT

Valore di mercato: da determinare

Mesi all'attualità del valore di mercato noto = 0 mesi

Superficie commerciale: 73,20 mq

Numero servizi igienici: 1 bagno

Livello del piano: T

Livello di manutenzione: 5

Tenendo presente:

- il saggio medio di rivalutazione immobiliare annuo per la zona in esame è pari a 3,33%;

- l'aliquota di incremento del valore in funzione del piano è pari a 3%;

- il costo di costruzione di un bagno è pari a € 5.000,00.

Fissata inoltre la tabella che segue, con indicazione della scala ordinale numerica e descrittiva degli stati manutentivi, si assumerà che il costo per adeguamento del livello di manutenzione di 1 grado è pari ad € 10.000,00.

Giudizio su scala ordinale numerica	Giudizio su scala ordinale descrittiva
1-3	Scarso <i>indispensabile manutenzione straordinaria</i>
4-5	Mediocre <i>indispensabile manutenzione ordinaria</i>
6	Sufficiente <i>opportuna ma non indispensabile una manutenzione ordinaria</i>
7-8	Buono <i>nessuna necessità di manutenzione</i>
9-10	Ottimo <i>edificio nuovo o appena ristrutturato</i>

I dati sono riassunti nella seguente tabella:

DESCRIZIONE COMPARABILE	COMPARABILE N.1	COMPARABILE N.2	COMPARABILE N.3	SUBJECT
prezzo di vendita	€ 30.000,00	€ 39.000,00	€ 55.000,00	?
dati del contratto	0 mesi	0 mesi	0 mesi	0 mesi
superficie utile interna	35,00	40,00	65,00	73,2
numero servizi igienici	1	1	1	2
numero di piano	1	T	T	1
livello di manutenzione	6	6	5	5

Sarà quindi possibile determinare la tabella di valutazione:

DESCRIZIONE COMPARABILE	COMPARABILE N.1	COMPARABILE N.2	COMPARABILE N.3
prezzo di vendita	€ 30.000,00	€ 39.000,00	€ 55.000,00
dati del contratto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
superficie utile interna	€ 33.834,29	€ 29.405,71	€ 7.262,86
numero servizi igienici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
numero di piano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
livello di manutenzione	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
valore di mercato corretto	€ 53.834,29	€ 58.405,71	€ 62.262,86

SINTESI DI VALUTAZIONE

$$(\text{€ } 53.834,29 + \text{€ } 58.405,71 + \text{€ } 62.262,86) / 3 = \text{€ } 58.167,62$$

Al dedotto valore occorrerà sottrarre i seguenti oneri:

300,00 € per attestato di prestazione energetica;

3.000,00 € per adeguamento impianti;

15.000,00 € rilascio condono/vizi edilizi

522,00 € per insoliti condominiali

per un totale di € 18.822,00

si avrà: $58.167,62 \text{ €} - 18.822,00 \text{ €} = 39.345,62 \text{ €}$

Al fine di rendere maggiormente competitiva la vendita in sede di espropriazione forzata, lo scrivente esperto ritiene applicabile, salvo diversa disposizione del G.E., una decurtazione del 15 % dovuta alle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano

intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione; il prezzo base d'asta sarà pertanto pari a

33.443,78 € arrotondato a **33.000,00 €**

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Il caso in esame non coincide con quanto richiesto.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Come da certificazione rilasciata dal Comune di Marano di Napoli, il debitore esecutato è residente in Corso Europa N. 236 Sc. A P. 6 Int. 19 dal 24/11/2004, quindi sia alla data del pignoramento che alla attualità **[Allegato n. 24 _ Certificato storico di residenza .**

Il debitore esecutato è coniugato con , in

regime di comunione dei beni, come da estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Napoli, dove è stato celebrato **[Allegato n. 25 _ Estratto di matrimonio]**, Il LOTTO UNICO è stato acquistato come bene esclusivo.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

CONCLUSIONI

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Lo scrivente esperto Arch. Antonia Giovenale, pur ritenendo di aver risposto in maniera esaustiva alle richieste del G.E. Dott. Antonio Cirma con tutto quanto prodotto ed argomentato, dichiara la propria disponibilità per eventuali chiarimenti e/o integrazioni che si rendessero necessari.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

L'Esperto stimatore
Arch. Antonia GIOVENALE

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

